

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)**

**OGGETTO:** Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro"* per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*";

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

**PRESO ATTO** che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**PRESO ATTO** che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario *ad acta* per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli altri, il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia, la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento al blocco del turn-over;

**VISTA** la L.R. n. 14 del 11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all'assestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;

**VISTO**, in particolare, il comma 73 dell'art. 1 della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall'articolo 1, comma 98, della Legge 311/04, dall'articolo 1, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/06 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico-finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”*;

**VISTO** il comma 74 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell'istruttoria per l'espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”*;

**VISTO**, altresì, il comma 75 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l'eventuale reclutamento di profili infungibili ed indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”*;

**VISTA** l'Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 – 2016;

**VISTO** il D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge del 30 luglio 2010, n. 122 avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* il quale ha disposto, all'art. 9 comma 28 che nell'ambito delle misure volte al *“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”*, a partire dall'anno 2011 le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro atipico nel limite del 50 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U00247 concernente *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U00368 e s.m.i. concernente *“Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta n. U00412 del 26 novembre 2014 avente ad oggetto *“Rettifica DCA n. U00368/2014 avente ad oggetto “Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a*

*salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*";

**VISTO** il Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 - convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 - avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*;

**PRESO ATTO** che l'art. 4 comma 5 del suddetto decreto legge prevede che *“Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente:«4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 5, comma 4-bis»*;

**VISTA** la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00503 del 31 Dicembre 2012 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato”* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 luglio 2013, in attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 228/2012;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta n. U00235 del 6 giugno 2013 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato”* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere al 30/11/2012 fino e non oltre al 31 dicembre 2013, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge del 18 luglio 2013 n. 85;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00478 del 06 Dicembre 2013 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato”* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del presente provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2014;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U00423 del 05 Dicembre 2014 avente ad oggetto *“Interventi atti a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali nell’ambito della riorganizzazione della rete regionale di assistenza-proroga contratti a tempo determinato”* con il quale si è consentita la proroga dei contratti in essere alla data di adozione del provvedimento fino e non oltre al 31 dicembre 2015;

**VISTO** il Decreto Legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** in particolare l’art. 4 comma 6 del suddetto Decreto che dispone *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”*;

**VISTO** altresì il comma 9 del suddetto art. 4 che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (riferita agli anni dal 2013 al 2016), prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili*

*e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”;*

**VISTO** inoltre il comma 10 del suddetto art. 4 che dispone “...*Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.*

**VISTO** il D.L. 90 del 24 giugno 2014 recante “*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 marzo 2015 comunicato sulla gazzetta ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, recante “*Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità*” ed in particolare l'art. 4 che prevede la possibilità di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale di cui all'art. 2 del suddetto Decreto sino a all'espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;

**VISTO** il D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015 art. 2 comma 4 il quale stabilisce che “*Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1*”;

**PRESO ATTO** del Protocollo in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del SSR, siglato tra la Regione Lazio e le OO.SS. in data 16 luglio 2015;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta n. U00539 del 12/11/2015 concernente *“Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018. Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125”*;

**RITENUTO**, pertanto, necessario disporre, nelle more dell’avvio e della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale previste dal sopra richiamato DCA U00539/2015, la proroga sino al 31 dicembre 2018 dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di adozione del presente provvedimento, del personale del SSR in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del DPCM del 06/03/2015;

**CONSIDERATO** necessario consentire, nelle more dell’avvio e della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, previste dal sopra richiamato DCA U00539/2015, la proroga sino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di adozione del presente provvedimento del personale del SSR non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del DPCM del 06/03/2015 ma rilevante ai fini del mantenimento dei servizi essenziali di assistenza, della completa implementazione della nuova rete assistenziale nonché dell’attuazione dell’art 32 della Costituzione;

**RITENUTO**, altresì, opportuno precisare che potrà partecipare alle procedure concorsuali sopra richiamate unicamente il personale le cui modalità di assunzione e di ingresso nella pubblica amministrazione non siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge statale e regionali, ivi compresa la specifica normativa di attuazione del Piano di rientro;

**CONSIDERATO** che per quanto riguarda i soggetti con contratti di collaborazione rimane vigente il disposto dell’articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: *“...l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”* e fermo quanto disposto dal sopra citato art. 2 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 in base al quale *“Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1”*;

**RITENUTO NECESSARIO** escludere da tale proroga:

- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza

assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;

- i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR, fatta eccezione per un massimo di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie per Azienda, fino al completamento delle procedure di mobilità e di quelle concorsuali conseguenti;
- gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92;

**RITENUTO NECESSARIO**, per i contratti di collaborazione di continuare a dare attuazione all'articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: *"...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico."* fermo quanto disposto dal sopra citato art. 2 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 in base al quale *"Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1"*;

**RITENUTO NECESSARIO** prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi comprensivi della documentazione di riferimento concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto nonché di tutta la documentazione che sarà richiesta per i contratti di collaborazione;

## DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

1. disporre, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, previste dal sopra richiamato DCA U00539/2015, la proroga sino al 31 dicembre 2018 dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di adozione del presente provvedimento, del personale del SSR, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DPCM del 06/03/2015;
2. consentire, nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, previste dal sopra richiamato DCA U00539/2015, la proroga sino al 31 dicembre 2016 dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di adozione del presente provvedimento del personale del SSR, non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del DPCM del 06/03/2015 ma rilevante ai fini del mantenimento dei servizi essenziali di assistenza, della



completa implementazione della nuova rete assistenziale nonché dell'attuazione dell'art 32 della Costituzione;

3. escludere da tale proroga:
  - i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la sostituzione del personale assente avente diritto alla conservazione del posto, salvo i casi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva di assenza per aspettativa senza assegni nelle sole fattispecie in cui tale aspettativa non incide sugli equilibri economico finanziari del servizio sanitario regionale;
  - i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di altre aziende del SSR fatta eccezione per un massimo di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie per Azienda, fino al completamento delle procedure di mobilità e di quelle concorsuali conseguenti ;
  - gli incarichi ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92;
4. continuare a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 147 della Legge n. 228/2012: *"...l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"* fermo quanto disposto dall'art. 2 comma 4 del D.Lgs. 81/2015 in base al quale *"Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1"* ;
5. prevedere la trasmissione alla competente struttura regionale di tutti gli atti deliberativi, comprensivi della documentazione di riferimento, concernenti le eventuali proroghe che saranno disposte dalle Aziende ed Enti del SSR in attuazione del presente decreto nonché di tutta la documentazione che sarà richiesta per i contratti di collaborazione;
6. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

NICOLA ZINGARETTI

